



Viale Cavalieri di Vittorio Veneto, 1 – 66032 Castel Frentano (CH)
C.F. 90015770697 – Tel. 0872 559108 – Cod. Mec. chic81400n
Email: chic81400n@istruzione.it – PEC: chic81400n@pec.istruzione.it

ALLEGATO 3

ALBO SITO WEB

**CRITERI
PER L'ATTRIBUZIONE DELLE SUPPLENZE BREVI**

PREMESSA

L'art. 1, comma 333, della Legge 23 dicembre 2014 (Legge di Stabilità 2015) introduce il divieto di conferire al personale docente, per il primo giorno di assenza del titolare, le supplenze brevi di cui al primo periodo del comma 78 della Legge 23 dicembre 1996 n. 662;

I posti del “potenziamento” introdotti dall'art. 1 comma 95 della Legge n. 107/15 e confluiti nell'Organico dell'Autonomia, non possono essere coperti con personale titolare di supplenze brevi e saltuarie, ad eccezione delle ore di insegnamento curricolare eventualmente assegnate al docente nell'ambito dell'orario di servizio contrattualmente previsto e purché si tratti di assenze superiori a 10 giorni.

Il Dirigente Scolastico può effettuare sostituzioni di docenti assenti per la copertura di supplenze temporanee fino a 10 giorni con personale dell'organico dell'autonomia, che, in possesso del previsto titolo di studio di accesso, ove impiegato in gradi di istruzione inferiore, conserva il trattamento stipendiale del grado di istruzione di appartenenza.

In tutti gli altri casi le sostituzioni saranno effettuate dai docenti in servizio in base ai criteri deliberati con delibera n. 78 dal Consiglio d'Istituto del 18/09/2025, salvo diverse modalità dettate dal MIM:

Scuola Dell'infanzia

1. Insegnanti tenuti a recuperare i ritardi o permessi;
2. Insegnanti di posto comune in contemporaneità;
3. Insegnanti di sostegno in assenza dell'alunno;
4. In casi improvvisi ed eccezionali e per il tempo strettamente necessario, cambio del turno;
5. Insegnante di sostegno contitolare in orario di servizio;
6. Docenti su organico dell'autonomia, L.107/15, per sostituzioni e supplenze fino a 10 giorni;
7. In caso di particolari esigenze, l'insegnante di sostegno, in quanto contitolare, resterà in classe e il docente curricolare provvederà alla sostituzione;
8. Gli insegnanti di sostegno saranno utilizzati per le sostituzioni esterne solo ed esclusivamente nel caso di assenza degli alunni diversamente abili a loro affidati;
9. Insegnanti disponibili a prestare ore eccedenti l'ora o di servizio;
10. In casi improvvisi ed eccezionali e per il tempo strettamente necessario, affidamento degli alunni ad altre sezioni.

Sarà cura del Collaboratore del Dirigente Scolastico e del docente responsabile di plesso monitorare le assenze e conteggiare le ore di sostituzione di ogni insegnante per una equa ripartizione delle stesse.

Scuola Primaria

1. Insegnanti tenuti a recuperare i ritardi o permessi;
2. Insegnanti di posto comune in contemporaneità;
3. Docenti su organico dell'autonomia, L.107/15, per sostituzioni e supplenze fino a 10 giorni;
4. Insegnante di sostegno contitolare in orario di servizio;
5. In caso di particolari esigenze, l'insegnante di sostegno, in quanto contitolare, resterà in classe e il docente curricolare provvederà alla sostituzione;
6. Gli insegnanti di sostegno saranno utilizzati per le sostituzioni esterne solo ed esclusivamente nel caso di assenza degli alunni diversamente abili a loro affidati;
7. Insegnanti disponibili a prestare ore eccedenti l'orario di servizio;
8. In caso di inderogabili esigenze, in base alle norme di vigilanza dei minori dettate dal Codice Civile, si procederà alla suddivisione degli alunni in altre classi per il tempo strettamente indispensabile.

Sarà cura del Collaboratore del Dirigente Scolastico e del docente responsabile di plesso monitorare le assenze e conteggiare le ore di sostituzione di ogni insegnante per una equa ripartizione delle stesse.

Scuola Secondaria di I grado

1. Insegnanti tenuti a recuperare i ritardi o permessi;
2. Docenti su organico dell'autonomia, L.107/15, per sostituzioni e supplenze fino a 10 giorni;
3. Insegnanti di sostegno in assenza dell'alunno;
4. Insegnante di sostegno contitolare in orario di servizio;
5. In caso di particolari esigenze, l'insegnante di sostegno, in quanto contitolare, resterà in classe e il docente curricolare provvederà alla sostituzione;
6. Gli insegnanti di sostegno saranno utilizzati per le sostituzioni esterne solo ed esclusivamente nel caso di assenza degli alunni diversamente abili a loro affidati;
7. Insegnanti disponibili a prestare ore eccedenti l'ora o di servizio;
8. Docenti in orario eccedente in base alla loro disponibilità;
9. In caso di inderogabili esigenze, in base alle norme di vigilanza dei minori dettate dal Codice Civile, si procederà alla suddivisione degli alunni in altre classi per il tempo strettamente indispensabile.

Sarà cura del Collaboratore del Dirigente Scolastico e del docente responsabile di plesso monitorare le assenze e conteggiare le ore di sostituzione di ogni insegnante per una equa ripartizione delle stesse.

La Dirigente Scolastica

Dott. ssa Mirella Spinelli

Firmato digitalmente